

Rep. 129


CONVENZIONE

Prot. 4786

TRA I SOTTOSCRITTI

- Dott. **Giorgio Sacco**, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCC GRG 60D24 D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, che opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura di beni e servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 24/12/2015;

- Dott.ssa **Antonella Sabrina FLORIO**, nata a Roma l'1 gennaio 1968, in qualità di legale rappresentante della società **SO.SE.PHARM SRL**, con sede legale in Via Dei Castelli Romani, 22 C.a.p. 00071 Pomezia (Roma), iscritta al Registro delle Imprese REA RM-800915 Camera di Commercio di Roma, C.F. 01163980681 e P.IVA 04775221007, domiciliata ai fini del presente atto in Via Dei Castelli



Romani n. 22, c.a.p. 00071 Pomezia (Roma), (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 24 (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12) per il/i seguente/i lotto/i: 958A-968A-969A-970A-1003A-1449A-1661A per un importo totale presunto pari ad Euro 1.172.478,64 I.V.A. esclusa, giusta determinazioni del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. 74/2016 e n. 5-11-22-32-61/2017.

I Signori sopra costituiti, nelle suddette qualità, convengono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni,



[Handwritten signature]

alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta



[Handwritten signature]

dalla presente Convenzione, dal Bando di gara nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159/2011;

l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913 n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale autenticante le firme in quanto il contenuto è stato letto e discusso tra le parti prima d'ora.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;



b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;

f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it <<http://www.acquistiliguria.it/>>, contenente

un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;


b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto



[Handwritten signature]

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.


Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. A carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione



1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinatori di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: tel. 06.916001 - fax 06.91603462 - sosepharm@legalmail.it

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei

prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.

6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato rivolgendosi ad altro fornitore e addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le



[Handwritten signature]

Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/04/2017.

2. La Centrale ha la facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo di rinnovo del contratto stesso.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi

relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le



norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono

essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni

derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto

della Convenzione, ovvero in relazione a

diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le

metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati

livelli di servizio, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché

atti a consentire alla Centrale di monitorare

la conformità delle forniture alle norme

previste nella Convenzione e negli Ordinativi

di Fornitura e, in particolare, ai parametri di

qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali

variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione della

Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,

indicando analiticamente le variazioni

intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la


prestazione della fornitura oggetto della

Convenzione in tutti i luoghi che verranno

indicati nelle Richieste di Consegna emesse da

ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto

di quanto previsto nella medesima Convenzione e



fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.


3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.



2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da

attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso,



a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo

possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della

merce consegnata.

9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque

non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Articolo 13 - Servizi accessori


1. Servizio di reportistica.

La Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria



struttura organizzativa (gestione ordini

magazzini, logistica) con indicazione dei

relativi orari;

- alle modalità di inoltro dei reclami;

- alle modalità di compilazione delle singole

Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole

Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate

nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara

ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A;

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali

sub-fornitori o subappaltatori non possono

vantare alcun diritto nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al

Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza

di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni

emanate o che venissero emanate dalle competenti

autorità, sono compresi nel corrispettivo

contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati

determinati a proprio rischio dal Fornitore in

base ai propri calcoli, alle proprie indagini,

alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed

invariabili indipendentemente da qualsiasi

imprevisto o eventualità, facendosi carico il

Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri

compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o

aumenti dei corrispettivi come sopra indicati,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le

modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti;

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le

seguenti penali:

a) in caso ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti, potessero derivarle;

b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Centrale di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e

fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni,
il cui valore economico eccede l'importo
incamerato;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai
requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e
IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà
tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà
impegnarsi a sostituirla entro i termini
indicati dagli stessi;


- restituire la merce al Fornitore che sarà
tenuto a ritirarla a sue spese, senza
chiederne la sostituzione e procedere
all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di
ogni altra azione a tutela dei propri
interessi e salvo in ogni caso il risarcimento
degli ulteriori danni.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui
il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali
in modo anche solo parzialmente difforme dalle
prescrizioni contenute nella presente
Convenzione; in tali casi le Amministrazioni,
ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le
penali di cui ai precedenti commi sino al momento
in cui la fornitura inizia ad essere prestata in

modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può applicare le penali previste dalla presente Convenzione richiedendone il pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale, può chiedere alla Centrale che tale importo sia incamerato rivalendosi sulla cauzione. E fatto salvo il diritto della Centrale di operare la risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.

7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la



Autorella del nuovo testo

risoluzione di diritto dell'Ordinativo di
Fornitura e/o della Convenzione per grave
ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di
ritenere definitivamente la cauzione, e/o
l'Amministrazione contraente di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere nei
confronti del Fornitore per il risarcimento del
danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia
degli obblighi assunti con il perfezionamento di
ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore
costituisce una cauzione definitiva in favore
della Centrale di importo di Euro 117.247,86
emessa in data 28/12/2016 da HDI ASSICURAZIONI
SPA ed identificata con numero 973403218
determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n.
50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la
durata della Convenzione e comunque di tutti i
contratti di fornitura da essa derivanti. In caso
di risoluzione del contratto, il rateo della
cauzione definitiva non ancora svincolata
dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita
in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi

di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.


4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e

[Handwritten signature]

Autorevole e prima



dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà

* progressivamente svincolata, previa deduzione di

eventuali crediti delle Amministrazioni

Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso

il Fornitore, a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo

previo consenso espresso in forma scritta dalla

Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si

riduca per effetto dell'applicazione di penali, o

per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere, per la copertura del valore della

fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro

il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della relativa richiesta effettuata da parte

della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni

previste nel presente articolo le singole

Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno

facoltà di dichiarare risolto rispettivamente

l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di

Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la


proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



Autorella del notaio Cerina


4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.


7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione



1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare



Autorella definitiva

una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:


a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";



f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

R
Sturabella Fabbri



d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;



f) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la




risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la



Autorella del notaio

determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.



10. Dichiarazione di nullità: La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 22 - Recesso

1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra



legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle

A
Aurelia Palmira Paris



misure previste dalla normativa antimafia.


3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti dalla informativa antimafia.

4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5) La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.

6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.

7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni



contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno

A

Autorella Fornitura Spezia





il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane



responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica



*Autorella
deputata
Ferraro*

autorizzazione da parte dell'Amministrazione
debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore
degli obblighi di cui ai precedenti commi, le
Amministrazioni contraenti hanno facoltà di
dichiarare risolti di diritto i singoli
Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva
ragione.


Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti
d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità
conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione
di soluzioni tecniche o di altra natura che
violino diritti di brevetto, di autore ed in
genere di privativa altrui.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la
Centrale e per le Amministrazioni contraenti e
Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale
individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il
Responsabile del Procedimento, quale funzionario
responsabile dei rapporti della Centrale con il
Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del
Procedimento sono: numero telefonico 010



548.8561, numero di fax +39 010 548 8566,

indirizzo mail:

luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella dott.ssa Antonella Sabrina FLORIO Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: dott.ssa Antonella Sabrina FLORIO tel.06.916001318 - fax 06.91603462- s.florio@sosepharm.com - m.grasso@sosepharm.it - sosepharm@legalmail.it

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le

A

Antonella Sabrina Florio

M



Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione
tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e
delle conseguenti possibili variazioni da
apportare alle forniture ed alla prestazione dei
servizi oggetto della medesima Convenzione.


2. Nel caso vengano apportate variazioni
sostanziali nella produzione di quanto
aggiudicato o vengano introdotti sul mercato
prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta
aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e
parere favorevole della commissione giudicatrice,
si impegna a immettere nella fornitura il nuovo
prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 29 - Rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la
presente Convenzione, che dovessero insorgere tra
il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano
a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I
Capo II (artt. 204 - 211) del D.lgs. n. 50/2016,
prima di dare impulso a qualsiasi procedimento
giudiziale.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra




il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di




Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.


5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità



e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle
misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg.
D.Lgs. n. 196/2003.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti
dichiarano che i dati personali forniti con il
presente Atto sono esatti e corrispondono al
vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una
inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei, fermi restando i
diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della
presente Convenzione e/o degli ordinativi di
fornitura, vengano affidati al Fornitore
trattamenti di dati personali di cui la Centrale
o le Amministrazioni contraenti risultano
titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi
designato quale Responsabile del trattamento ai
sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n.
196/2003. In coerenza con quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni
conseguenti a tale designazione consistono, in
particolare:



*Autorella
dell'atto
D. Lgs. n. 196/2003*

a) nell'adempiere all'incarico attribuito

adottando idonee e preventive misure di

sicurezza, con particolare riferimento a quanto

stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda

la raccolta di dati personali, l'informativa di

cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e

verificare che siano adottate le modalità

operative necessarie affinché la stessa sia

effettivamente portata a conoscenza degli

interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche

tramite propri incaricati, alle richieste

verbali dell'interessato di cui all'art. 7,

commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle

Amministrazioni contraenti, con la massima

tempestività, le istanze dell'interessato per

l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e

segg. del Codice che necessitino di riscontro


scritto, in modo da consentire agli stessi di

dare riscontro all'interessato nei termini

stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla

Centrale tutta l'assistenza necessaria,

nell'ambito dell'incarico affidato, per



soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali spese contrattuali


1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che

[Handwritten mark]

Antonella Barbara Paris



fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di

adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

Antonella Polina Fiora

[Handwritten signature]



considerato quanto stabilito e convenuto con le

relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina

applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo

della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8

(Condizioni della fornitura e limitazione di

responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche

del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di

esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi

accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15

(Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali),

Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà

dei prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21

(Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa)

Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di

cessione del contratto e dei crediti), Art. 26

(Brevetti industriali e diritti d'autore), Art.

29 (Rimedi alternativi alla tutela

giurisdizionale), Art. 30 (Foro competente), Art.

31 (Trattamento dei dati, consenso al

trattamento) anche in deroga specifica all'art. 4


comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri

fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola

finale).

La presente convenzione rimarrà depositata presso gli atti del Notaio che ne autenticcherà l'ultima firma.

Roma, addì ventidue _ del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette. _____



Antonella Fabrua Paris

AUTENTICA DI FIRMA

Repertorio numero 226.941 _____

Io sottoscritto dottor Claudio Cerini, Notaio in Roma, con studio in Via Giambattista Vico n. 1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, _____

_____ attesto e certifico _____

la signora: _____

- FLORIO dott.ssa Antonella Sabrina, nata a Roma

l'1 gennaio 1968, domiciliata per la carica ove

appresso, industriale farmaceutico, la quale è

intervenuta al presente atto nella sua dichiarata

qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Amministratore Delegato della

società: _____

"So.Se.PHARM S.r.l. Società di Servizio per

l'Industria Farmaceutica ed affini", con sede in

Pomezia (RM), Via dei Castelli Romani n. 22,

capitale sociale di euro 755.000,00

(settecentocinquantacinquemila/00) i.v., Partita

I.V.A.: 04775221007, Codice Fiscale e Numero di

Iscrizione del Registro delle Imprese di Roma:

01163980681, C.C.I.A.A. di Roma numero: 800915 del

R.E.A., munita dei necessari poteri ad essa

conferiti con verbale del consiglio di

amministrazione del 23 gennaio 2008, come la

medesima mi ha dichiarato; _____

cittadina italiana, della cui identità personale io

Notaio sono certo, ha sottoscritto in calce ed

anche a margine di tutti i fogli intermedi, la

scrittura che precede in presenza di me Notaio che

ho redatto questo atto da me sottoscritto. _____

Roma, Via Giambattista Vico n. 1, addì *ventidue*

marzo duemiladiciassette.

Atto



in Genova il giorno trentesimo del
mese di marzo dell'anno duemiladici-
sette

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Io sottoscritto Dott. Attilio Profumo, Ufficiale
Rogante dell'Asianda Ligure Sertoria della
Regione Liguria (A. Li. Sa.), attesto che
ha qui sopra apposto la mia firma la
propria firma Giorgio Soces, nota a Genova
il 24/04/1960, della cui identità personale
sono certo.

L'UFFICIALE ROGANTE